

N. 00100/2009 REG.SEN.

N. 00141/2008 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 141 del 2008, integrato da motivi aggiunti, proposto dai Comuni di Gambatesa e di Tufara, rappresentati e difesi dall'avv. Michele Marone, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Zezza in Campobasso, C.so Vittorio Emanuele 23;

contro

Regione Molise, Ministero della Pubblica Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per il Molise, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata per legge in Campobasso, via Garibaldi, 124;
Provincia di Campobasso, non costituita in giudizio;

nei confronti di

Comune di Jelsi, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Marinelli, presso il cui studio in Campobasso, via Mazzini 180 elegge domicilio;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

-del provvedimento prot. n. 407 C20 del 28/01/08 del Dirigente dell'Ufficio Scolastico Prov.le di Campobasso, in esecuzione del decreto dell'USR Molise del 18/01/08;

-del decreto della Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Molise, prot. 432 del 18.01.08 relativo al trasferimento della Presidenza dell'Istituto Comprensivo di Scuola Materna, Primaria e Secondaria di 1° grado dal Comune di Gambatesa al Comune di Jelsi;

-della delibera del Consiglio Regionale del Molise n. 323 del 29.12.07 nella parte in cui la Regione autorizza detto trasferimento;

-nonchè della delibera della Giunta della Provincia di Campobasso n. 224 del 28.09.07 esprimente parere favorevole alla richiesta del Sindaco di Jelsi al trasferimento nel proprio Comune della Presidenza dell'istituto scolastico comprensivo di Gambatesa.

Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Molise, del Ministero della Pubblica Istruzione e dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Molise;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Jelsi;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 08/10/2008 il dott. Luca Monteferrante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Con ricorso ritualmente e tempestivamente notificato i Comuni di Gambatesa e di Tufara hanno impugnato i provvedimenti indicati in epigrafe nella parte in cui le amministrazioni interessate, per quanto di rispettiva competenza, si sono determinate in senso favorevole al trasferimento della Presidenza dell'Istituto comprensivo di Scuola Materna, Primaria e Secondaria di 1° grado dal Comune di Gambatesa al Comune di Jelsi.

I comuni ricorrenti si dolgono in particolare del piano regionale di dimensionamento delle autonomie scolastiche anno scolastico 2008/2009 approvato in via definitiva dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 323 del 29.12.2007 nella parte in cui ha disposto, con l'approvazione di un emendamento al dispositivo della delibera di Giunta Regionale n. 1455/2007, il trasferimento della Presidenza dell'Istituto Comprensivo di Scuola Materna, Primaria e Secondaria di 1° grado dal Comune di Gambatesa a quello di Jelsi nonostante il contrario avviso espresso dal dirigente dell'Ufficio Scolastico regionale e motivato per mancanza delle risorse necessarie al trasferimento.

A fondamento del ricorso hanno dedotto i seguenti motivi di doglianza:

1. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e ss. del D.P.R. 18.6.1998, n. 233. Eccesso di potere per illogicità manifesta.

La delibera del Consiglio Regionale si porrebbe in contrasto con la citata normativa non garantendo un efficace esercizio dell'autonomia scolastica in quanto l'assetto organizzativo previgente al contestato trasferimento della Presidenza sarebbe più rispondente alle esigenze di mobilità del personale didattico e delle famiglie, trovandosi il Comune di Gambatesa tra i due Comuni di Jelsi e Tufara.

2. Violazione dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990 per carenza di motivazione. Eccesso di potere per contraddittorietà. Ingiustizia manifesta. Violazione degli indirizzi operativi contenuti nella circolare del presidente della G.R. n. 14021 del 3.7.2006. Difetto di istruttoria con riferimento alla deliberazione di G.R. n. 1455/2007, al decreto P.G.R. n. 85/2000 e all'ordinanza TAR Molise n. 472/2000. Sviamento di potere dalla causa tipica.

Il Consiglio regionale non avrebbe tenuto in alcuna considerazione il parere negativo espresso dall'Ufficio Scolastico regionale recepito dalla delibera di Giunta regionale n. 1455/2007 ed avrebbe del tutto obliterato la pronuncia cautelare del TAR Molise che, in passato, aveva ritenuto legittimo il decreto del Presidente della Giunta n. 85/2001 con cui la presidenza era stata trasferita nel Comune di Gambatesa.

3. Violazione dei principi di buon andamento ed imparzialità di cui all'art. 97 Cost. nonché dei principi di efficacia ed economicità dell'azione amministrativa di cui all'art. 1 della legge n. 241 del 1990 e dei principi di ragionevolezza e proporzionalità ed adeguatezza. Violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990 per carenza di motivazione.

Lamentano che il trasferimento della presidenza sarebbe irrazionale in quanto comporterebbe un aggravio di costi legati all'allestimento ex novo degli uffici presso la nuova sede di Jelsi senza alcun beneficio per le comunità locali e per l'organizzazione complessiva degli uffici atteso che gli utenti vedrebbero aumentati i tempi di percorrenza per raggiungere la presidenza e sarebbero costretti a percorrere una strada più pericolosa in periodo invernale. Insistono nel dedotto vizio di difetto di motivazione alla luce del parere sfavorevole espresso dal direttore dell'ufficio scolastico regionale.

Con successivo ricorso i medesimi motivi di doglianza sono poi stati fatti valere avverso il provvedimento dell'USP di Campobasso prot. n. 407 C 20 del 28.1.2008 nella parte in cui dà esecuzione al decreto dell'USR del 18.1.2008 già impugnato.

Si sono costituiti in Giudizio il Comune di Jelsi, la Regione Molise ed il Ministero della Pubblica Istruzione, unitamente alla articolazioni territoriali evocate in giudizio, per contrastare le avverse doglianze e per chiedere la reiezione del ricorso.

Alla pubblica udienza del 8.10.2008 la causa è stata infine trattenuta in decisione.

Il ricorso è infondato.

I ricorrenti si dolgono in principalità della carenza di motivazione da cui risulterebbe affetta la deliberazione del Consiglio Regionale con la quale è stato disposto il trasferimento della presidenza nonostante il contrario parere espresso sia dall'Ufficio scolastico regionale sia dalla Giunta che un tale parere ha ritenuto di condividere.

In senso contrario deve invece osservarsi che dall'estratto consiliare del 29.12.2007 (in fascicolo Avvocatura dello Stato) emerge in modo chiaro ed efficace che la decisione di localizzare la presidenza dell'istituto comprensivo nel Comune di Jelsi è stata giustificata per via del maggior numero di alunni ivi residenti e dell'impegno assunto dal medesimo comune di accollarsi tutti gli oneri economici derivanti dal trasferimento della presidenza. Poiché il parere sfavorevole del direttore dell'Ufficio scolastico regionale era stato motivato proprio in relazione ai costi del trasferimento che non avrebbero potuto essere sostenuti con fondi ministeriali, il reperimento delle risorse per iniziativa del Comune di Jelsi ha determinato il superamento dell'unico motivo ostativo emerso in sede istruttoria sicché la delibera del Consiglio regionale non può ritenersi immotivata, alla luce del pacifico orientamento giurisprudenziale espresso in materia di motivazione ob relationem (o comunque di motivazione ricostruibile dall'esame della sequenza procedimentale), ma neppure in contrasto con gli ulteriori principi di azione amministrativa invocati dai ricorrenti, atteso che la scelta di privilegiare la sede dove si trova la maggior parte degli alunni rispetto alle altre concorrenti istanze rappresentate dai Comuni ricorrenti, è espressione dell'ampio potere di scelta discrezionale rimesso all'amministrazione che, nel caso di specie, non appare di certo esercitato in modo abnorme o incongruo, stante l'indubbia rilevanza sul piano istruttorio del dato

relativo alla popolazione scolastica; né, d'altro canto, precedenti e risalenti statuizioni giurisdizionali possono precludere rinnovate valutazioni d'interesse pubblico da parte degli organi competenti.

Attesa l'infondatezza del ricorso nel merito, può farsi luogo all'assorbimento delle eccezioni preliminari articolate nella memoria di costituzione del Comune di Jelsi ed aventi per oggetto un presunto vizio della procura alle liti e la pretesa tardività della impugnazione con motivi aggiunti del provvedimento consequenziale prot. n. 407 C20 del 28.1.2008 adottato dal direttore dell'Ufficio Scolastico provinciale.

In conclusione il ricorso dev'essere respinto.

Sussistono tuttavia giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale del Molise, definitivamente pronunciando, così provvede:

-respinge il ricorso;

-dichiara le spese di giudizio interamente compensate tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 08/10/2008 con l'intervento dei Magistrati:

Giorgio Giaccardi, Presidente

Orazio Ciliberti, Consigliere

Luca Monteferrante, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 27/03/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO